

Cervia, lì giugno 2013

SETTORE FINANZE  
Servizio Finanziario

**OGGETTO:** Rapporto sulla tempestività dei pagamenti - Anno 2012

Premesso

- che il D.L. del 1° luglio 2009, n. 78 (nella G.U. – serie generale – n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni termini in materia fiscale;
  - che in particolare l'art. 9, del succitato D.L. rubricato “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, al comma 1 prevede che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della [direttiva 2000/35/CE](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#):
- a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del [comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
  2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'Amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
  3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'[articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato [articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008](#);



Con deliberazione di G.C. n. 284 del 22.12.2009, regolarmente pubblicata, è stata data attuazione alle disposizioni normative e sono quindi state individuate le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente.

In relazione a quanto sopra, questa Amministrazione nel corso del 2012 ha provveduto a rispettare le misure organizzative indicate nella delibera di cui sopra, in particolare, i Responsabili dei Servizi si sono attenuti salvo casi particolari o impossibilità oggettive, a quanto indicato nelle predette misure organizzative in merito:

- ai tempi di trasmissione delle determinazioni di impegno di spesa entro 5 giorni dalla relativa adozione al responsabile del Servizio Finanziario e procedere all'ordinazione della spesa solo dopo che il relativo atto sia divenuto esecutivo e, per gli atti che affidano consulenze e incarichi, sia stato regolarmente pubblicato;
- indicare nel testo della determinazione l'eventuale pattuizione di termini di pagamento differenti da quelli ordinariamente stabiliti dal D.Lgs. 231/2002 (30 giorni dal ricevimento della fattura);
- accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- ai tempi di consegna degli atti di liquidazione delle fatture e note spese complete dei dati e dei documenti necessari al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento;

Il Responsabile del Servizio Finanziario nel corso del 2012 ha eseguito le proprie operazioni secondo quanto stabilito per il rispetto della tempestività dei pagamenti, in particolare ha:

- provveduto tempestivamente alla registrazione delle fatture al fine del loro smistamento agli uffici competenti per la liquidazione; questi ultimi sono tenuti ad effettuare apposite segnalazioni in caso di erronei invii entro e non oltre 5 giorni;
- per effettuare la liquidazione contabile, le liquidazioni tecniche delle spese sono pervenute dai Servizi debitamente firmate e complete di tutti gli allegati, con l'indicazione del repertorio del contratto, se stipulato; dovranno altresì contenere l'indicazione della ragione/denominazione sociale o del soggetto a favore del quale il pagamento viene disposto, della partita I.V.A. o del codice fiscale, dell'IBAN per i pagamenti a mezzo bonifico, del soggetto incaricato della riscossione (quietanza) se differente dal beneficiario; le liquidazioni sono pervenute al Servizio Finanziario almeno 15 giorni prima della scadenza del pagamento, termine non sempre rispettato;
- nei pagamenti di spese superiori ad €. 10.000 disposti a favore di raggruppamenti temporanei di imprese, al fine di velocizzare l'operazione di verifica di cui all'art. 48-bis D.P.R. 602/1973, sarà compito del Servizio competente indicare chiaramente le quote di partecipazione delle imprese al raggruppamento, trasmettendo al Servizio Finanziario l'atto da cui si possano desumere inequivocabilmente le medesime (atto notarile, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
- trasmesso i mandati di pagamento al Tesoriere in forma telematica con firma digitale per consentire con tempestività alle operazioni di pagamento.

Al riguardo occorre comunque sottolineare che la maggior parte dei pagamenti è avvenuta nei termini di legge o contrattuali e comunque l'Ente non ha pagato interessi moratori su forniture e servizi.



Inoltre l'Ente ha rispettato il parametro di deficitarietà strutturale.

A dimostrazione dell'attenzione posta dall'Ente sulla velocità dei pagamenti delle spese, va considerato che il punto 4, "volume dei residui passivi complessivi del Titolo I superiore al 40% degli impegni della spesa corrente", il limite 40%, obiettivo raggiunto 34,52%.

Inoltre, sono stati portati a compimento gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese quali:

- a) verifica che la documentazione sia comprensiva di tutti i titoli giustificativi della spesa;
- b) obbligo di acquisire preventivamente da parte dei rispettivi Servizi il D.U.R.C. in corso di validità e con esito regolare;
- c) obbligo di verifica al Servizio Equitalia da parte del Servizio Finanziario e divieto di effettuare pagamenti superiori ad €. 10.000 a favore di creditori della Pubblica Amministrazione qualora questi risultassero inadempienti nei confronti delle agenzie di riscossione;
- d) obbligo di indicazione delle coordinate bancarie IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici.

Indicatore significativo per l'anno 2012 dell'andamento della regolarità dei pagamenti è il seguente:

**Tempo medio di pagamento = (tra l'emissione del mandato la data di fattura/o altro) 88 giorni**

Con la Circolare n. 38 del 15.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti gli strumenti per evitare la formazione di posizioni debitorie e vengono date alcune indicazioni per la redazione dei rapporti sull'attività di analisi e di revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio.

La circolare utilizza il termine debito inteso come debiti fuori bilancio, vale a dire "*obblighi delle amministrazioni conseguenti ad obbligazioni per le quali non si erano concluse le procedure contabili previste dall'ordinamento e che quindi non avevano trovato corrispondente evidenziazione in bilancio*".

La Circolare, inoltre, specifica che nei rapporti dovranno essere, in particolare, specificate le seguenti aree tematiche:

formazione dei debiti

- a) quadro di riferimento: descrizione delle procedure di spesa in corrispondenza delle quali sorgono le posizioni debitorie;
- b) meccanismi di formazione: illustrazione dei meccanismi che determinano la formazione dei debiti;

quadro riepilogativo della consistenza dei debiti

compilazione di una tabella che riporta la consistenza dei debiti e lo smaltimento delle posizioni debitorie;

analisi dettagliata delle posizioni debitori

descrizione dettagliata di ogni debito, del capitolo e del relativo smaltimento distinto per esercizio.

L'art. 194 del TUEL disciplina l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio, individuando le tipologie per le quali è resa possibile l'imputazione dell'insorto obbligo in capo all'ente con l'adozione di apposita deliberazione da parte del Consiglio Comunale. L'art. 194 del



TUEL fornisce, in particolare, un'elencazione tassativa dei casi in cui sia possibile riconoscere la legittimità dei debiti sorti. Il debito fuori bilancio deve essere quindi inteso come debito eccezionale e la legge consente di ricondurre nei casi previsti e tipici particolari tipologie di spesa nel sistema del bilancio. La procedura di riconoscimento del debito, avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa viene poi trasmessa alla Corte dei Conti per le successive verifiche di competenza. Nel corso del 2012 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL.

Per quanto riguarda specificatamente le spese in conto capitale, viene redatto dal Servizio Finanziario, sulla base delle indicazioni fornite dai Servizi, un piano dei pagamenti previsionale, compatibile con il piano triennale degli investimenti, che deve essere compatibile con le entrate complessivamente previste, al fine del rispetto del vincolo Patto di stabilità, come indicato nella delibera di Giunta Comunale n. 117 del 07.08.2012.

Ciascun Responsabile all'atto dell'adozione di un provvedimento che impegna, in particolare, stanziamenti del Titolo II° deve verificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, la compatibilità della spesa, non solo con gli stanziamenti di bilancio, ma soprattutto con le regole del Patto di Stabilità, e di questa verifica deve darne attestazione nel relativo provvedimento di spesa.

Il peggioramento del tempo medio dei pagamenti, rilevato, in particolare, per i pagamenti in c/capitale, è imputabile al generale rallentamento dei pagamenti al fine del rispetto del vincolo del patto di stabilità, vincolo che negli anni si è pesantemente inasprito.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

*Dott. Fabio Forti*